

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE**  
**NELLA RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2017**

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Avv. Carlo ALESSI, Dott. Adriano BASO, Geom. Valerio BETTONI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Dott. Antonio BRESCHI, Rag. Simone Maria CAMPAJOLA, Dott. Ruggero CAMPI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Sig. Simone CAPUANO, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Mario COLELLI, Dott. Rocco FARFAGLIA, Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Dott. Elio GALANTI, Dott. Bernardo MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI, Dott. Giuseppe REDAELLI, Arch. Massimo RUFFILLI, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Dott. Paolo SESTI, Sig. Ettore VIERIN.

E' presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE.

**IL CONSIGLIO GENERALE.** Adotta la seguente deliberazione:

“Vista la nota della Direzione Centrale Presidenza e Segreteria Generale con delega ai servizi delegati del 19 dicembre 2017 e preso atto dell'imminente scadenza, al 31 dicembre 2017, dell'Accordo tra l'ACI e la Compagnia SARA Assicurazioni Spa, avente ad oggetto la promozione e la comunicazione del marchio “SARA” da parte dell'Ente; considerato che la SARA Assicurazioni Spa ha espresso l'interesse a continuare ad avvalersi dell'Ente, anche per il biennio 2018-2019, per la promozione del proprio marchio; considerato che la Compagnia assicurativa, partecipata dall'ACI nella misura del 54,22% del capitale sociale, è “Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia”, ai sensi dello Statuto della Società medesima; tenuto conto delle sinergie sinora prodotte dalla citata collaborazione, in termini di azioni promozionali e di comunicazione del *brand* sopracitato, con conseguenti effetti di rafforzamento della visibilità dell'immagine complessiva dell'Ente e dei servizi offerti, sia presso la compagine associativa che presso l'utenza automobilistica in generale; tenuto conto che l'iniziativa risulta in linea con le direttive generali in materia di indirizzi strategici e di sviluppo della *mission* dell'ACI; tenuto conto altresì che, ai sensi dell'art.4 del d.lgs. n.50/2016, la Società controllata in parola, in qualità di “Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia”, si pone, in quanto tale, quale unico contraente per l'ACI ai fini del pieno sviluppo degli effetti sinergici soprarichiamati; rilevato, per le suddette motivazioni, l'interesse dell'Ente a rinnovare la collaborazione in parola anche per il biennio 2018-2019; visto lo schema di accordo a tal fine predisposto, in ordine al quale è stato

acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura dell'Ente; **autorizza** la stipula di un Accordo biennale tra l'ACI e la SARA Assicurazioni SpA, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e scadenza al 31 dicembre 2019, avente ad oggetto la promozione e la comunicazione del marchio "SARA" da parte dell'Ente, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. F), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, subordinatamente all'approvazione dell'Accordo stesso da parte della Società SARA Assicurazioni SpA; **conferisce mandato al Presidente** per la relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie per il perfezionamento dell'Accordo medesimo.”.

SCRITTURA PRIVATA

TRA

la Sara Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata "SARA") con sede in Roma, Via Po n. 20, capitale sociale € 54.675.000= i.v., Registro delle Imprese del Tribunale di Roma n. 946/41, codice fiscale n. 00408780583 e Partita IVA n. 00885091009, nella persona del Direttore Generale Alberto Tosti

E

l'Automobile Club d'Italia (di seguito denominato "ACI"), con sede in Roma, Via Marsala, 8, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001, nella persona del Presidente e rappresentante legale, Ing. Angelo Sticchi Damiani

(SARA ed ACI di seguito definiti individualmente "Parte" e unitamente "Parti")

PREMESSO CHE

- A) la SARA è una società debitamente autorizzata allo svolgimento in Italia dell'attività di assicurazione;
- B) l'ACI è l'ente pubblico non economico che statutariamente rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, tra l'altro, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della sicurezza, oltre che della tutela ambientale, dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio;
- C) l'ACI dispone di Strutture su tutto il territorio nazionale ed è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti sul territorio nazionale;
- D) la SARA intende avvalersi dell'ACI per promuovere e dare visibilità al proprio marchio;
- E) l'ACI è disponibile ad assicurare al marchio ed ai prodotti della SARA, quale società controllata "Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia", il più ampio rilievo in coerenza con il potenziamento delle proprie funzioni istituzionali e dei servizi resi ai soci;
- F) le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza e di condividere i principi contenuti nei rispettivi Codici etici;
- G) le Parti intendono disciplinare, nel presente accordo, i termini e le condizioni nonché i reciproci impegni a fronte delle iniziative di promozione e comunicazione del marchio "SARA" da parte dell'ACI.

**Art. 1 - Premesse ed allegati**

**1.1** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo ed hanno valore di accordo fra le Parti.

1.2 Il marchio "SARA" ed i criteri di esposizione dello stesso sono quelli attualmente utilizzati. L'ACI si impegna a rispettare ogni eventuale nuova indicazione che la SARA riterrà di comunicare.

## Art. 2 - Oggetto

2.1 L'ACI si impegna a:

- dare risalto al marchio "SARA" nel proprio sito internet istituzionale e sulle proprie pagine *social* ;
- condividere con la SARA e fornirle il materiale relativo ad eventuali ulteriori iniziative ideate e realizzate da ACI per le proprie pagine *social*;
- prevedere spazi pubblicitari ed eventuali richiami o riferimenti (ad esempio, redazionali) alla SARA sulla rivista "l'Automobile";
- consentire alla SARA di utilizzare direttamente uno spazio appositamente creato sul sito istituzionale dell'ACI e dedicato alle Società del gruppo, al fine di produrre comunicazione su temi che evidenzino la sinergia di gruppo;
- dare risalto al marchio "SARA" e veicolare comunicazioni o *newsletter* attraverso il Portale intranet dell'ACI e delle sue dirette controllate (quali ACI Global e ACI Informatica);
- dare risalto al marchio "SARA" nei siti delle proprie Strutture territoriali;
- consentire alla SARA l'utilizzo del marchio "ACI" e della denominazione "Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia", qualora ne sia interessata, in ogni occasione e per tutte le proprie attività di comunicazione; le modalità di utilizzazione verranno preventivamente concordate tra le Parti; le attività di comunicazione sono specificamente indicate nell'Allegato 1;
- informare la SARA su eventuali progetti volti ad incrementare la base associativa che possano avere contenuti di carattere assicurativo, in modo che la stessa possa essere in grado di formulare eventuali proposte commerciali e/o di *partnership*;
- evitare o comunque impedire, in ambito ACI, qualsiasi uso, accostamento o abbinamento del nome e del marchio "SARA" che possa arrecare pregiudizio all'immagine commerciale e al decoro della stessa Società.

2.2 La SARA prende atto che l'ACI, tramite la stipula di separati accordi con gli AC, rimanendo direttamente responsabile nei confronti della SARA e senza ulteriore aggravio di costi ed oneri di alcun tipo a carico di quest'ultima, possa coinvolgere direttamente gli AC nello svolgimento delle attività promo comunicazionali previste nel presente Accordo; a tal fine, tra l'altro, l'ACI e gli AC possono stabilire di utilizzare i siti e le rete di delegazioni degli stessi AC.

2.3. Le Parti convengono, al pari di quanto previsto nel precedente Accordo, di attuare periodici incontri di lavoro sia per monitorare la corretta applicazione del presente Accordo, sia per realizzare eventuali iniziative ed attività che sviluppino al meglio le sinergie di *marketing/comunicazione* anche con il coinvolgimento delle altre Società del gruppo ACI.

## Articolo 3 – Corrispettivo

3.1 A fronte delle prestazioni rese in esecuzione del presente Accordo e quale integrale corrispettivo contrattuale, l'ACI ha diritto al compenso annuale pari ad € 2.250.000 (euro duemilioniduecentocinquantamila/00), IVA esclusa, che sarà corrisposto dalla SARA nei seguenti termini:

- € € 2.250.000 (euro duemilioniduecentocinquantamila/00), IVA esclusa, per l'attività che l'ACI renderà nel corso dell'anno 2018, che saranno corrisposti dalla SARA nei seguenti termini:
  - (i) una prima rata, nella misura del 50%, che sarà corrisposta, previa ricezione di regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della stessa e che potrà essere emessa dall'ACI successivamente al 30 giugno 2018;
  - (ii) il saldo sarà corrisposto, previa ricezione di regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data della fattura ma non prima del 31 dicembre 2018;
  
- € € 2.250.000 (euro duemilioniduecentocinquantamila/00), IVA esclusa, per l'attività che l'ACI renderà nel corso dell'anno 2019, che saranno corrisposti dalla SARA nei seguenti termini:
  - (i) una prima rata, nella misura del 50%, che sarà corrisposta, previa ricezione di regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della stessa e che potrà essere emessa dall'ACI successivamente al 30 giugno 2019;
  - (ii) il saldo sarà corrisposto, previa ricezione di regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data della fattura ma non prima del 31 dicembre 2019.

**3.2** In caso di contestazione di qualsiasi natura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di cui al comma precedente, è fatto divieto all'ACI di operare alcuna trattenuta, a qualsiasi titolo, di somme da esso dovute alla SARA.

#### **Articolo 4 – Durata**

**4.1** Il presente Accordo ha una durata biennale, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019.

#### **Articolo 5 – Nullità parziale**

**5.1** Qualsiasi articolo, clausola o paragrafo del presente Accordo che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità od inefficacia e non pregiudicherà, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, l'efficacia delle altre disposizioni del presente Accordo. Le Parti si impegnano sin d'ora a negoziare in buona fede la sostituzione dell'articolo, clausola o paragrafo che sia stato dichiarato o sia divenuto illegittimo, invalido o inefficace con lo scopo di concordare un nuovo testo il cui contenuto rispecchi quanto più possibile l'intento originario delle Parti.

#### **Articolo 6 – Modifiche e integrazioni**

**6.1** Qualsiasi modifica od integrazione dell'Accordo dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta dalle Parti. Qualora le modifiche riguardino il marchio "SARA" o i criteri di esposizione dello stesso, l'ACI non potrà esimersi dal prestare il proprio consenso qualora le modifiche richieste non comportino apprezzabili sacrifici per lo stesso. Tutte le eventuali future modifiche apportate alle disposizioni di legge e degli organi di vigilanza, che abbiano carattere imperativo e che siano direttamente applicabili, si intenderanno automaticamente recepite dal presente Accordo, che pertanto continuerà ad avere pieno vigore con le integrazioni e le variazioni conseguenti alle suddette modifiche.

## **Articolo 7 – Comunicazioni**

**7.1** Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e comunicata attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- quanto alla SARA Assicurazioni S.p.A.,  
SARA Assicurazioni S.p.A.  
Direttore Generale – PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it;
  
- quanto all'Automobile Club d'Italia  
Automobile Club d'Italia  
Presidenza – PEC: presidenza@pec.aci.it

## **Articolo 8 – Esclusiva**

**8.1** L'ACI si impegna a non stipulare accordi aventi lo stesso oggetto e contenuto di cui al presente Accordo con altre imprese operanti nel settore assicurativo per il periodo di vigenza contrattuale.

## **Articolo 9 – Clausola risolutiva espressa**

**9.1** Le Parti, convenzionalmente, individuano tra i rispettivi obblighi di cui agli articoli 2 e 3 le tipologie di grave inadempimento.

**9.2** In caso di inadempimento, da parte dell'ACI, di una delle obbligazioni di cui agli articoli 2 o 8, il presente Accordo s'intenderà risolto di diritto ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 1456 del codice civile.

## **Articolo 10 – Codice etico**

**10.1** L'ACI, nell'esecuzione del presente Accordo, si impegna, anche per conto dei suoi collaboratori e dei suoi dipendenti a non attuare comportamenti tesi a realizzare gli interessi della SARA, o comunque a raggiungere un qualsiasi vantaggio a favore della stessa, attraverso la violazione di norme imperative ed in particolar modo delle norme richiamate nella sezione III del capo I del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e dell'art 3 della legge n. 146 del 16 marzo 2006; si obbliga, altresì, ad accettare integralmente i principi contenuti nel Codice Etico della SARA, messo anche a disposizione sul sito internet [www.sara.it](http://www.sara.it), nonché i principi, i contenuti e le disposizioni riportate nel "Modello Organizzativo 231" di SARA e che dichiara di conoscere e aver attentamente letto, avendo ricevuto copia dell'estratto del Documento descrittivo del "Modello".

**10.2** Il mancato rispetto di quanto previsto costituirà grave inadempimento, tale da legittimare la proposizione, da parte della SARA, della risoluzione immediata, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., del presente Contratto con conseguente diritto di richiedere il risarcimento di tutti i danni cagionati dal comportamento dell'ACI, dei suoi dipendenti e collaboratori.

## Articolo 11 – Legge applicabile e giurisdizione competente

**11.1** Le Parti concordano espressamente che il presente Accordo è regolato e sarà interpretato in conformità alla legge italiana e che, in caso di controversia concernente l'interpretazione, validità, efficacia, o esecuzione del presente Accordo, la competenza giurisdizionale esclusiva è devoluta al foro di Roma.

Roma, li \_\_\_\_\_

ACI

SARA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 – 1342 e ss. specificamente si approvano le clausole contenute negli artt. **8** – Esclusiva , **9** - Clausola risolutiva espressa, **10** - Codice etico e **11** – Legge applicabile e giurisdizione competente.

ACI

SARA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Wf